



# *Comune di Isola del Giglio*

**Medaglia d'Oro al Merito Civile**

**Provincia di Grosseto**

*Il Sindaco*

PEC del 12 novembre 2014

**al Ministero dell'Economia e delle Finanze**

**Dipartimento delle Finanze**

**Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale**

**Ufficio XIII**

**c.se att.ne: Direttore dott. Paolo Puglisi**

(PEC: df.dltff@pce.finanze.it)

**e, p.c.: Agenzia delle Entrate**

**Direzione Regionale**

(PEC: dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it)

**OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Deliberazione n. 53 del 6 ottobre 2014. Approvazione delle aliquote per l'anno 2014. – Addizionale comunale all'Irpef. Deliberazione n. 54 del 6 ottobre 2014. Istituzione, approvazione del regolamento e delle aliquote per l'anno 2014. Invalidazione delibere per scadenza termini approvazione. Chiarimenti.**

Gentile direttore,

con la presente si intendono rappresentare le ragioni che hanno indotto il Consiglio comunale di Isola del Giglio ad approvare il 6 ottobre 2014, in leggero ritardo rispetto al termine di approvazione del bilancio di previsione del 30 settembre 2014, le deliberazioni concernenti le aliquote dell'imposta municipale propria e l'istituzione dell'addizionale comunale Irpef per l'anno corrente.

Questa circostanza espone l'Ente alle conseguenze previste dall'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 per cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Tuttavia si invita codesto spettabile Ministero a rivedere le proprie determinazioni in ordine alla impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria amministrativa delle deliberazioni adottate dal

Comune di Isola del Giglio, nonostante quanto stabilito dalla V sezione del Consiglio di Stato nelle sentenze n. 3808 e 3817 del 17 luglio 2014 in relazione al carattere *perentorio* del termine di variazione delle aliquote relative alle imposte indicate nell'oggetto.

Se ci limitassimo al dato puramente testuale la mancata approvazione delle aliquote dei tributi locali nei termini stabiliti dalle norme statali in relazione all'approvazione del bilancio di previsione, dovrebbe determinare sempre e comunque le conseguenze di cui all'art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006.

E' opportuno però evocare, a sostegno della opinione contraria a tali conclusioni, quanto affermato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti nella deliberazione n. 18 del 12 giugno 2014 **in relazione alla precarietà dell'assetto normativo e giurisprudenziale nella materia che ci riguarda**. La deliberazione precede di qualche settimana le pronunce della V° Sezione del Consiglio di Stato, da Voi citate, a sostegno delle tesi che chiediamo di riesaminare.

L'autorevole Adunanza afferma nelle premesse: *“La generale condizione di precarietà degli assetti regolativi del sistema di finanziamento degli enti locali – a causa delle molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare, succedutesi negli ultimi tempi – rischia di essere aggravata dallo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio preventivo.”*

Dopo avere rilevato che anche nell'anno 2014 il Governo è intervenuto più volte a procrastinare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione con vari decreti ministeriali si evidenzia che: *“Tale situazione sminuisce il ruolo degli strumenti di programmazione che dovrebbero operare in tempi congrui per orientare la gestione dell'esercizio. In tal modo perde di efficacia l'essenziale valenza del vincolo autorizzatorio connesso con l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio; la gestione finanziaria è condizionata da tale vincolo che definisce i limiti per la realizzazione dei programmi dell'ente ed è strumento fondamentale di garanzia per il mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio e della gestione.”*

Inoltre: *“...la mancata quantificazione delle entrate – quale elemento fondamentale del momento programmatico – pregiudica l'esplicito orientamento delle risorse e determina un concreto rischio sul conseguimento e mantenimento degli equilibri di bilancio, provocando elementi di forte criticità in relazione all'osservanza del suddetto principio di coordinamento della finanza pubblica.”*

Al di là dei principi generali la Sezione Autonomie evidenzia alcune concrete situazioni di rischio collegate al protrarsi dell'esercizio provvisorio: *“ criticità nel riferire la gestione finanziaria in esercizio provvisorio agli stanziamenti di spesa dell'anno precedente in presenza di manovre di riduzione delle risorse e della spesa; impatto negativo sugli equilibri di competenza e di cassa, quest'ultimo connesso al ritardo nella riscossione dei tributi propri; difficoltà di approvare efficaci manovre finanziarie finalizzate alla razionalizzazione e riduzione della spesa, ad esercizio finanziario inoltrato; disagi per i cittadini e conseguenze sfavorevoli per la finanza dell'ente per effetto del ritardo nella determinazione delle aliquote, riduzioni ed esenzioni dei tributi o dei costi dei servizi.....”*

Viene evidenziata infine *“la necessità che si adotti nelle sedi competenti ogni utile iniziativa per evitare il ripetersi di un prolungamento patologico dell'esercizio provvisorio che di fatto vanifica il ruolo stesso del bilancio ed espone gli enti locali al rischio di negativi esiti gestionali. D'altro*

*canto, alla luce delle esposte considerazioni, emergono con tutta evidenza i limiti della vigente disciplina dell'esercizio provvisorio e l'esigenza di un intervento normativo volto a rendere i contenuti dell'art. 163 TUEL coerenti con l'evoluzione della normativa e con gli obblighi, anche di rango costituzionale, posti a carico degli Enti locali."*

Quanto precede serve a dare il quadro delle *incertezze* che hanno connotato, la scorsa estate, il contesto normativo e giurisprudenziale nel momento in cui all'interno degli enti locali si elaboravano le manovre finanziarie che avrebbero interessato tutti i cittadini contribuenti.

Tali difficoltà sono avvertite, come noto, in maniera più acuta all'interno dei comuni di piccole dimensioni i cui organici, per effetto delle recenti misure volte al contenimento della spesa pubblica, sono assai ridotti mentre le competenze e gli adempimenti richiesti dagli Enti sovraordinati e di controllo sono aumentati e simili ai comuni più grandi.

**In più preme dare rilievo alle difficoltà di una piccola isola, l'Isola del Giglio, coinvolta suo malgrado nelle vicende connesse al naufragio della nave Costa Concordia, che hanno reso inevitabile e straordinario l'impiego delle risorse umane del Servizio finanziario del Comune, nell'emergenza del mese di luglio 2014, distogliendole temporaneamente dai compiti dell'amministrazione ordinaria.**

Il Comune di Isola del Giglio, per conto della Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e nell'esercizio dello Stato di Emergenza, si è dovuto far carico, al solo scopo di velocizzarne l'esito, della gestione economica ed amministrativa delle operazioni connesse alla rimozione del relitto ed al ripristino dello stato dei luoghi. Tale attività ha comportato per circa due anni, oltre all'anticipazione di somme per conto di Amministrazioni dello Stato, con riflessi rilevanti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, anche l'impegno dell'Ufficio di Ragioneria (composto da due unità di personale solo dal dicembre 2013) in una complessa opera di rendicontazione alla Società Costa Crociere ed agli Assicuratori, a cui carico sono gli oneri economici finali delle operazioni in questione e delle spese sostenute in relazione al così detto *Stato di emergenza Naufragio Costa Concordia*. Alla fine del mese di luglio 2014 il relitto della nave Concordia ha abbandonato definitivamente l'Isola e la vita della comunità del Giglio è stata nuovamente *animata* dalla presenza di operatori dell'informazione, di tecnici, di rappresentanti delle Istituzioni e curiosi provenienti da ogni parte del mondo.

Detto questo, il giorno 16 settembre 2014 il nostro Comune ha recepito l'ultimo significativo taglio di risorse, previsto dal Governo nei nostri confronti, ed il giorno 23 settembre ha avviato, a fatica, l'iter di approvazione del bilancio di previsione (IMU, Addizionale e TARI incluse) che secondo i regolamenti comunali non può essere approvato prima di 10 giorni dal deposito degli atti ad esso inerenti avvenuto appunto in quella data.

Da poche settimane il Consiglio di Stato aveva assunto un orientamento che riconosce carattere *sicuramente perentorio* al termine indicato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in relazione alla variazione delle aliquote dei tributi locali.

E' un caso di scuola quello dell'approvazione del bilancio di previsione pochi giorni oltre il termine indicato dalle norme statali. E' noto che ciò non comporta, stante l'assetto delineato dalle norme del TUEL, la immediata sanzione dello scioglimento del Consiglio per cui è prassi, specie nei comuni

operati di impegni e adempimenti, che si sforzi il termine senza alcuna conseguenza. Tale circostanza si è verificata nel nostro Comune anche nell'anno 2014 caratterizzato da *quattro* rinvii del termine di approvazione del bilancio di previsione da parte del Governo.

Alla luce di quanto precede si prega la S.V. di voler riconsiderare la determinazione di procedere all'impugnativa giurisdizionale delle delibere del Consiglio comunale di Isola del Giglio n. 53 e 54 del 6 ottobre 2014 in quanto è possibile affermare che questo Ente ha operato in assoluta buona fede nell'ambito di un contesto normativo e giurisprudenziale che, nonostante le pronunce sul tema della V Sezione del Consiglio di Stato del 17 luglio 2014, non poteva ritenersi nel momento in cui si adottavano le decisioni concernenti la introduzione, la conferma o l'incremento delle aliquote dei tributi locali, *chiaramente definito*.

**Tale intervento sarebbe auspicabile se si sta valutando di assumere iniziative in relazione alla tardiva approvazione da parte di molti comuni italiani delle aliquote concernenti la TARI, in quanto la nuova tassa costituisce, assieme all'IMU ed alla TASI, un elemento dell'Imposta Unica Comunale che finanzia ad oggi le spese necessarie all'erogazione di importanti servizi ai cittadini.**

Il Comune di Isola del Giglio, all'interno degli organismi in cui è rappresentato, darà voce alle ragioni favorevoli una scelta di buon senso che riguarda molti comuni nelle nostre condizioni.

In attesa delle Vostre determinazioni, con spirito di vera collaborazione, si porgono distinti saluti.



Il SINDACO  
*Sergio Ortelli*